



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 9

Riunione del 18 Settembre 2019

Sono presenti:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente estensore
- Avv. Antonio Mennuni – Componente

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N°02.19.20 già N° 85.18.19 NEI
CONFRONTI DI:**

Sig.ra Cesarina Zugari Mazzeo, nella sua qualità di Presidente e Legale rapp.te pt.
della NIKE VOLLEY LECCE ASD

S.S. NIKE VOLLEY LECCE ASD in persona del suo Presidente e Legale rapp.te pt.

Con atto di deferimento relativo al procedimento 53/2018/2019 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **Sig.ra Cesarina Zugari Mazzeo**: *“nella sua qualità di Presidente e Legale rapp.te pt. della NIKE VOLLEY LECCE ASD, in violazione delle norme di cui agli artt. 21 RAT, comma 2) e disposizioni di cui alla Guida Pratica 2017/2018, pag. 4 e ss, nonché art. 16 comma 3) Statuto FIPAV per non aver ottemperato all’obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell’atleta Medico Alessandra, all’atto della conferma del suo tesseramento per la stagione 2017/2018”.*

- **S.S. NIKE VOLLEY LECCE ASD**: *“in persona del suo Presidente e Legale rapp.te pt., per responsabilità diretta ex art 76 comma 2) Regolamento Giurisdizionale vigente per il fatto compiuto dal proprio Presidente, come sopra rubricato”.*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 18 Settembre 2019 dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, nessuno era presente per gli incolpati. Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;



IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale che insisteva nell'atto di deferimento con relative proposte di sanzione disciplinare nei confronti degli incolpati;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 19.01.2019, a mezzo della quale la Commissione Tesseramento Atleti - CTA sezione distaccata Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria – faceva pervenire all'Ufficio della Procura Federale FIPAV gli esiti della procedura di scioglimento coattivo del vincolo, promossa in data 05.11.2018 dall'atleta Medico Alessandra, atleta di minore età, e per essa dal suo genitore esercente la potestà, nei confronti del Sodalizio NIKE VOLLEY LECCE e culminata con il provvedimento del 19 gennaio 2019.

La CTA evidenziava nella parte motiva del suddetto provvedimento di scioglimento coattivo del vincolo, l'inesistenza del certificato medico dell'atleta e soprattutto che *“nessuna certificazione medica era ed è in possesso del sodalizio successivamente alla scadenza dell'unico certificato medico esibito e prodotto negli atti dall'atleta e che ha come data di scadenza il 26.4.2018”*.

Ritenuto provato ed assorbente tale motivo rispetto alle ulteriori doglianze mosse dall'atleta a sostegno della richiesta di svincolo, dato atto anche della contumacia del sodalizio, la CTA dichiarava lo scioglimento in via coattiva del vincolo tra la predetta atleta e la società di appartenenza, rimettendo gli atti alla Procura Federale Fipav per gli accertamenti del caso.

Avviate le indagini preliminari dalla Procura Federale Fipav, con l'acquisizione di tutta la documentazione facente parte del suddetto procedimento di scioglimento del vincolo e terminata l'istruttoria, veniva inviata dalla Procura Federale la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli odierni incolpati, cui faceva seguito una memoria difensiva, tramite il legale nominato, nella quale veniva rilevata l'insussistenza dell'illecito disciplinare contestato, tenuto conto che nella stagione in contestazione (2017/2018), l'atleta Medico si era già sottoposta alla prescritta visita medico sportiva risultando idonea allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica, così come attestato dal certificato già in atti e nuovamente prodotto, avente validità dal 27.04.2017 al 26.04.2018.



La Procura Federale, ritenendo comunque documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento dell'odierno procedimento siano documentalmente provate e che la condotta contestata sia stata assunta in violazione delle norme federali sul tesseramento.

Risulta provato, infatti, come il Presidente del sodalizio S.S. Nike Volley Lecce A.S.D. abbia provveduto ad effettuare il tesseramento dell'atleta minore Alessandra Medico, per la stagione sportiva 2017/18, avvalendosi di un certificato medico assolutamente non idoneo per lo svolgimento dell'attività agonistica della pallavolo.

La mancata acquisizione di un certificato medico da parte del sodalizio incolpato, prima del tesseramento, per la stagione 2017/2018, comporta la violazione delle norme contestate.

Infatti, non possono essere condivisibili le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie depositate, in quanto il certificato medico agli atti è prodotto anche dalla difesa, con validità dal 27.04.2017 al 26.04.2018, attesta l'idoneità dell'atleta Medico allo svolgimento dell'attività sportiva agonistica per lo sport del "beach tennis" e non della pallavolo.

Tale circostanza rende il suddetto certificato assolutamente inidoneo allo scopo a cui era destinato ai sensi della normativa federale a tutela della salute. A riguardo, si ritiene opportuno precisare, brevemente, che il certificato medico agonistico, rilasciato dai medici specializzati in medicina dello sport, secondo un protocollo nazionale definito dalla legge, non può attestare una idoneità agonistica generale dell'atleta per tutti gli sport, ma deve variare a seconda delle diverse discipline sportive per il quale viene richiesto, con approfondimenti medici che variano in relazione alla differente incidenza dello sforzo fisico collegata ad ogni disciplina sportiva.

Per tali ragioni la legge e le norme federali impongono che venga specificatamente menzionato nel certificato agonistico dell'atleta lo sport per il quale viene rilasciato che, nel caso che ci occupa, risulta essere il *beach tennis* e non la pallavolo.

Tale circostanza, rendendo di fatto inesistente l'attestazione medica fornita nell'ambito della pallavolo, integra gravi profili di responsabilità a carico del sodalizio e del suo Presidente, il quale, sulla base della normativa federale, aveva il preciso obbligo ed onere di non tesserare l'atleta in mancanza di idonea certificazione.



A mente dell'art. 21, comma 2, del RAT Fipav: *“il legale rappresentante dell'associato è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva e se ne rende garante tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati)”*.

Il legale rappresentante dell'associato, quindi, è responsabile dell'ottemperanza all'obbligo del possesso del certificato di idoneità sportiva dell'atleta ed è, nel contempo, garante nei confronti degli organi federali di tale acquisizione, tramite la sottoscrizione del modulo di affiliazione (per gli atleti che si intendono riconfermare) e dei moduli di primo tesseramento (per i nuovi tesserati).

Il Tribunale, pertanto, ritenendo sussistente la violazione della normativa federale a carico degli odierni incolpati delibera di infliggere a carico degli stessi le sanzioni disciplinari così come vengono determinate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico della Sig.ra Cesarina Zugari Mazzeo, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante p.t. della società S.S. Nike Volley Lecce A.S.D. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre). Delibera altresì di infliggere a carico del sodalizio S.S. Nike Volley Lecce A.S.D. in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di €. 300,00 (trecento/00).

Roma, 25 Settembre 2019

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 26 settembre 2019